

ALLEGATO A

PARERE IN MERITO AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ARCENE (BG), AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 8, DELLA L.R. N. 12/2005.

DELIBERAZIONE CONSILIARE DI ADOZIONE N. 28 del 10/10/2023

RIFERIMENTI PROCEDURALI

Il presente parere è finalizzato alla verifica dell'assunzione degli obiettivi del Piano Territoriale Regionale della Lombardia (PTR) - approvato con DCR n. 951 del 19/01/2010 e integrato ai sensi della l.r. 31/2014 con DCR n. 411 del 19/12/2018 (BURL n. 11 del 13/03/2019 serie avvisi e concorsi) - all'interno del Piano di Governo del Territorio (PGT) adottato dal Comune di Arcene (BG) e, in ottemperanza all'art. 20, comma 2, della l.r. 12/2005, all'accertamento dell'idoneità dello strumento adottato a concorrere al conseguimento degli obiettivi assunti nel Piano Regionale e in particolare alla previsione costituente l'obiettivo prioritario di interesse regionale *“Opere per la mitigazione del rischio idraulico del bacino del Torrente Morletta”*.

In considerazione della presenza dell'obiettivo prioritario di competenza regionale sopracitato, nell'attività di verifica - in capo alla Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi - è stata coinvolta la U.O. Difesa del Suolo e Gestione Attività Commissariali, mentre la verifica tecnica di coerenza con il PTR nel suo complesso è stata effettuata con riferimento alla compatibilità del Documento di Piano (DdP) adottato. Tuttavia, nel quadro di unicità del processo di pianificazione e in considerazione della reciprocità delle sezioni che compongono il Piano, si è ritenuto opportuno estendere l'analisi allo strumento urbanistico nella sua interezza, ricomprendendo anche le modifiche apportate al Piano delle Regole (PdR) e al Piano dei Servizi (PdS), oltre che gli elaborati prodotti in sede di VAS; i quali concorrono, per quanto di competenza, a tradurre le strategie contenute nel Documento di Piano in azioni e dispositivi attuativi.

Pertanto, gli eventuali riferimenti a PdR, PdS e VAS, presenti nel testo del parere, sono da intendersi finalizzati ad una maggiore comprensione di tematiche che – poste in sede di DdP – trovano piena attuazione solo nella lettura trasversale del PGT.

Gli esiti del procedimento istruttorio regionale sono stati oggetto di incontro preliminare con i referenti dell'Amministrazione comunale ed i tecnici estensori del Piano tenutasi in videoconferenza il giorno 14/02/2024¹. È stato pertanto garantito il confronto con il Comune secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 5, della l.r. n. 12/2005.

PREMESSA

Il vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di Arcene è stato approvato con Delibera di CC n. 29 del 11/10/2012, pubblicata sul BURL (Serie avvisi e concorsi) n. 5 del 30/01/2013; con DCC n. 17 del 30/11/2017 è stata invece prorogata la validità del Documento di Piano ai sensi della l.r. 31/2014, art. 5, c.5.

Come confermato dai referenti comunali in occasione dell'incontro del 14/02/2024, coerentemente con i contenuti progettuali degli elaborati adottati di seguito sintetizzati, è intenzione dell'Amministrazione comunale portare a termine la procedura in esame, qualificata dalla delibera di adozione come “Nuovo Piano di Governo del Territorio”. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 5, c. 3 della l.r. 31/2014, avendo la provincia di Bergamo già provveduto a adeguare il proprio PTCP al PTR ai sensi della stessa l.r. 31/2014², tale rinnovo non può che operare in adeguamento ai sensi della stessa legge con il corretto recepimento di tutti gli adempimenti connessi. Per indicazioni in merito ai suddetti adempimenti si rimanda, in particolare, al parere di competenza della U.O. Difesa del suolo e Gestione Attività commissariali.

¹ All'incontro erano presenti in rappresentanza del Comune di Arcene: Roberto Zucchinali (assessore al territorio), arch. Roberto Pagliaro (referente ufficio urbanistica del Comune), ing. Marcello Fiorina e ing. Elisabetta Nani (estensori dello strumento urbanistico in esame) e dott. Renato Caldarelli (estensore dello studio idrogeologico).

² La provincia di Bergamo ha adeguato il proprio PTCP al PTR integrato ai sensi della l.r. 31/2014 con DCP n. 37 del 07/11/2020, pubblicata sul BURL (SAC) n. 9 del 03/03/2021.

A riguardo, col fine di massimizzare la chiarezza e la trasparenza degli atti in materia di pianificazione, si invita l'Amministrazione Comunale a esplicitare in modo univoco, oltre che negli allegati tecnici, anche nella delibera di approvazione dello strumento adottato le finalità perseguite dallo strumento adottato in materia di adeguamento alla l.r. 31/2014 e connessi adempimenti.

Il Documento di Piano adottato propone un nuovo quadro conoscitivo e ad una stima analitica dei fabbisogni residenziali computati in base alle dinamiche demografiche in atto; ha quindi restituito un nuovo *set* di macro-obiettivi sviluppato a partire da precedenti indicazioni comunali³ e caratterizzato, in particolare, da priorità di intervento sul tessuto consolidato, facilitando processi di recupero e densificazione edilizia, e di tutela ambientale e valorizzazione fruitiva del territorio agricolo. Ulteriori indicazioni preliminari hanno riguardato il sistema dei servizi con riscontro a fabbisogni insorgenti, la composizione delle connessioni ecologiche tra spazi aperti e il potenziamento della rete di mobilità lenta.

Le azioni di Piano che ne sono derivate hanno operato nel quadro degli assetti territoriali definiti dagli strumenti previgenti, caratterizzati, si segnala, da una significativa offerta insediativa ancora disponibile afferente, per grande parte, al vigente Piano delle Regole⁴. Il Documento di Piano adottato ha poi confermato i due ambiti di trasformazione vigenti operando le prescritte riduzioni per l'adeguamento al PTCP di Bergamo in materia di consumo di suolo. L'ATP-1, produttivo, e l'ATR-1, residenziale, sono stati infatti ridotti, ai fini del computo della superficie urbanizzabile, di mq 12.460, pari al 29% delle S.U. vigenti.

Il DdP ha anche individuato gli Ambiti di Rigenerazione, come previsto dall'art. 8 della l.r. 12/2005, per i quali ha previsto un sistema di incentivi economici e procedurali in continuità con le indicazioni contenute nell'art 8-bis della stessa legge, pur in un contesto di formazione di un nuovo Piano. La disciplina urbanistica di dettaglio degli ambiti individuati è stata invece assegnata al Piano delle Regole che ne declina l'attuazione sia mediante Piano di Recupero che tramite titoli edilizi diretti. Gli obiettivi sopra ricordati vengo poi implementati attraverso l'attivazione di un mercato di diritti edificatori⁵ generati da contributi al sistema dei servizi comunali (cessioni di aree, realizzazione di servizi, attuazione della REC) e previsti in caduta nei tessuti di completamento o da saturare (ambiti R2, VP, P1, PR-P1 ed alcuni PR-T).

Con lo strumento adottato è stato poi prodotto un aggiornamento del Piano dei Servizi, affiancato da una nuova Rete Ecologica Comunale (disciplinata nel Piano delle Regole), e della Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, finalizzata a recepire le prescrizioni del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni. Per valutazioni specifiche in merito alle modifiche apportate alla Componente Geologica adottata si rimanda al successivo contributo della U.O. Difesa del Suolo e Gestione Attività Commissariali.

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA COERENZA DEL PGT CON GLI ORIENTAMENTI DEL PTR

Con riferimento alla procedura in esame, questa è stata sviluppata assumendo quale quadro programmatico sovra locale il Piano Territoriale Regionale e il PTCP della Provincia di Bergamo, con i quali il Piano sviluppa correttamente la prevista analisi di coerenza nella "Relazione interventi di Piano" del Documento di Piano, all'interno della quale, per la parte riferita al confronto con il Piano regionale, il Comune si è riconosciuto nel **Sistema Territoriale Metropolitano** e nel **Sistema Territoriale Pedemontano**.

Nel merito dei contenuti dell'analisi, ricordato che tale verifica è strumento assai efficace per cogliere le trasformazioni territoriali, le politiche e le misure definite per implementare gli obiettivi comunali e, ovviamente, sovralocali, si invita il Comune, come indicato nelle "Modalità per la pianificazione locale – Aggiornamento 2023 dei criteri attuativi della l.r. 12/2005", a completarli con rimandi diretti fra azioni e modalità attuative effettivamente disposte nei 3 atti di PGT e gli obiettivi ed indirizzi del PTR, valorizzandone gli elementi di coerenza.

³ Si veda la deliberazione di G.C. n.91 del 27/11/2020, con oggetto "piano di governo del territorio – approvazione linee guida ed avvio del procedimento per la formazione".

⁴ Dal PdR vigente risultano disponibili 56.410 mq (di cui 24.448 mq attivabili dalla conversione di lotti produttivi) contro 5.571 mq residenziali previsti dal DdP approvato nel 2013.

⁵ Si veda l'art. 4 "Sistema compensativo di Piano e dei diritti edificatori" delle norme di attuazione del Documento di Piano adottato.

Questo adempimento, infatti, non è da intendersi come una mera verifica di coerenza, ma come una fase di concreta declinazione degli obiettivi e indirizzi regionali, finalizzata a indirizzare l'azione dei diversi livelli territoriali in una logica circolare di reciproco arricchimento e perfezionamento, avendo qui l'occasione – anche – di indicare alla programmazione sovralocale criticità e opportunità locali per ottimizzare il processo di co-pianificazione.

Rammentato poi che in base all'art. 20 della l.r. 12/2005, "il PTR costituisce quadro di riferimento per la verifica di compatibilità degli atti di governo del territorio", e che quindi ogni atto di pianificazione in Lombardia "deve complessivamente fare propri e mirare al conseguimento degli obiettivi del PTR", si riscontra, a seguito dell'istruttoria regionale e per quanto di competenza della U.O. Urbanistica e VAS, che l'insieme delle azioni previste dallo strumento adottato risultano in coerenza con gli obiettivi assunti dal Piano Regionale, con particolare riferimento a quelli relativi ai Sistemi Territoriali in cui l'Ente si è riconosciuto.

Volendo però cogliere la presente occasione per contribuire al processo di Piano nelle finalità sopra riportate e per rafforzarne il rapporto di coerenza con il PTR, si invita il Comune a prendere in considerazione quanto di seguito in sede di approvazione del Piano.

Nel quadro delle politiche di contenimento del consumo del suolo regionali, il PTR declina il proprio obiettivo tematico TM 2.13 **"Contenere il consumo di suolo"** in entrambi i Sistemi territoriali⁶ in cui il Comune si è individuato, invitando gli enti locali ad assumere misure per la limitazione delle espansioni urbane, anche mediante il *"coerenzare le esigenze di trasformazione con i trend demografici e le dinamiche territoriali in essere, impiegando solo aree direttamente legate ai ritmi effettivi del fabbisogno insediativo"*. Questo riferimento strategico trova riscontro nel DdP adottato in una dettagliata stima del fabbisogno residenziale e nella definizione di una *"soglia di limite di crescita sostenibile"* dell'offerta residenziale ottenuta applicando alle previsioni adottate del DdP e del PdR una rideterminazione – in riduzione - delle Superfici Lorde definita in base alla probabilità che le stesse vengano realizzate entro la validità del Documento di Piano. L'art. 9 delle norme del DdP prevede poi, per le sole funzioni residenziali, che raggiunta tale soglia le residue previsioni dei due atti di PGT vengano sospese sino alla revisione dei fabbisogni insediativi, assumendo che *"in questo modo sarà assicurato l'obiettivo prioritario del recupero del patrimonio edilizio esistente"*. A riguardo si trova però opportuno rammentare che l'articolo 8 della l.r. 12/2005 al comma 2, lett. b, assegna al Documento di Piano il compito di dimensionare le effettive potenzialità insediative del Piano in coerenza con i fabbisogni riscontrati, assumendo la finalità di tutela del suolo, risorsa scarsa per definizione, da perseguire prioritariamente attraverso la valorizzazione delle potenzialità del tessuto già edificato. In coerenza con il riferimento strategico proposto dal Piano e dalla norma regionale, pur in assenza di un riscontro analitico completo, si riconosce come l'introduzione di una "soglia sostenibile" abbia il merito di rendere trasparente nel Piano il tema delle previsioni sovrabbondanti ereditate da assetti pianificatori consolidati. A riguardo valuti il Comune, a partire da questa "soglia sostenibile", l'opportunità di introdurre un sistema di monitoraggio con scadenze temporali fisse finalizzato a dare priorità di intervento e a valutare dinamiche e fabbisogni in atto, e che possa fornire indicazioni per lo stralcio nel medio periodo delle eventuali previsioni sovrabbondanti. Il tutto valutando anche trasferimenti al DdP delle previsioni su suolo libero afferenti al PdR ritenute più strategiche (si veda il PA-T1) e/o dimensionalmente più rilevanti. Ciò permetterà, assegnando flessibilità giuridica alle previsioni insediative⁷, di rendere più agevoli future riduzioni in adeguamento alla prossima soglia di riduzione del PTR integrato ai sensi della l.r. 31/2014 e di sfruttare al meglio l'occasione offerta dalla stesura di un DdP per la definizione di uno scenario di sviluppo urbano "ampio", in cui la dote di previsioni insediative sia coerentemente bilanciata tra i diversi atti di PGT in base alle finalità assegnate loro dalla l.r. 12/2005. E quindi predisporre un contesto urbanistico finalizzato a riequilibrare nel lungo periodo offerta e domanda insediativa e a sfruttare quanto possibile le molte potenzialità del tessuto edilizio evidenziate dal Piano. Con riferimento al tema del recupero del costruito e all'individuazione degli **Ambiti di rigenerazione** operata dal Documento di Piano, si coglie l'occasione per segnalare al Comune che l'art. 8 del l.r. 12/2005 prevede che un DdP - a maggior ragione se completamente rinnovato come nel caso in questione - individui gli ambiti su cui

⁶ Si veda l'obiettivo *"Uso del suolo"* e le relative declinazioni in misure, proposti dal PTR nel Sistema Territoriale Metropolitano e nel Sistema Territoriale Pedemontano.

⁷ Il comma 3 dell'art. 8 della l.r. 12/2005 prevede infatti che *il Documento di Piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli*.

attivare processi di rigenerazione urbana e territoriale, e vi proponga specifiche modalità di intervento e adeguate misure di incentivazione (lett. e-quinquies del comma 2) come, ad esempio, *“politiche sistemiche e flessibili di riuso edilizio o di riqualificazione urbana, consentendo il pieno ricorso agli incentivi e ai diversi istituti disponibili”*⁸. E quindi distinguendosi dalla limitata portata delle misure proposte dall'art. 8-bis della stessa legge, introdotte dalla l.r. 18/2019 quali strumenti “ponte” attivabili rapidamente perché elaborati nei limiti delle norme di PGT vigenti, rimandando ad una successiva variante al DdP – come quella in esame - la definizione di misure a sostegno dei processi di rigenerazione di mandato e visione strategica più ampi. Valuti qui il Comune come meglio coordinare le previsioni adottate con il mandato normativo, a partire, si consiglia, dalla rivalutazione di quanto previsto alla lettera B dei Criteri per l'attuazione degli ambiti di rigenerazione adottati, la quale dispone che *“per gli interventi di rigenerazione urbana e territoriale individuati ai sensi dell'art. 8-bis della LR 12/2005 che prevedano la valorizzazione e lo sviluppo di infrastrutture verdi multifunzionali, percorsi di mobilità dolce, infrastrutture per la mobilità elettrica ed ecosostenibile, la possibilità di attivare un procedimento di variante allo strumento urbanistico, fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle procedure di approvazione di variante al PGT di cui alla vigente normativa”*. Qui opportuna sarebbe una maggior coerenza con il mandato normativo agevolando e anticipando quanto possibile i processi di rigenerazione, anche avvalendosi del supporto della disciplina attuativa del PdR o del PdS.

Ancora con riferimento agli obiettivi del PTR, si segnalano l'obiettivo tematico TM 3.14 *“prevedere una rete commerciale sostenibile”* e la relativa misura *“integrare le politiche di sviluppo commerciale con la pianificazione territoriale e ambientale”*. Preso atto dei fabbisogni in merito a nuove **medie strutture di vendita** espresse dal territorio di Arcene – riportate dai referenti dell'Amministrazione Comunale durante l'incontro del 14/02/2024 - e della scelta di agevolare il recupero di tessuti dismessi o in disuso anche facilitando l'insediamento di superfici commerciali superiori a quelle di vicinato, si invita il Comune a declinare tale disponibilità in rapporto alla funzionalità degli assi viabilistici esistenti, in quanto *“elemento di riferimento pianificatorio”* indicato come essenziale dagli orientamenti per la pianificazione comunale del Documento di Piano del PTR (paragrafo 1.5.7). E ad assumere, nelle proprie valutazioni insediative, anche l'obiettivo di tutelare il tessuto commerciale di dettaglio in Arcene, evitando impatti eccessivi che un mercato non regolato potrebbe generare⁹. Anche in questo caso soluzioni assimilabili a “soglie di sostenibilità”, opportunamente motivate, collegate a indicatori di montaggio degli impatti, sarebbero di sicuro supporto all'attento governo dei processi insediativi.

Sempre con riferimento all'equilibrio previsione/dotazione viabilista, si invita l'Amministrazione a prendere bene in considerazione la dotazione infrastrutturale esistente nel quadrante in cui Arcene ricade – priva di grandi infrastrutture viabilistiche - e la **previsione di insediamenti logistici** previsti dal Documento di Piano nell'Ambito di Rigenerazione PR-P1 e negli Ambiti P1. Necessari restano sia il prevedere adeguate valutazioni degli impatti, anche incrementali, generati dall'insediamento di più attività logistiche (contemporanee e non), sia monitorare il raggiungimento di un eventuale soglia di sostenibilità e quindi intervenire operando gli adeguati aggiustamenti nelle norme di Piano.

Preso atto con favore della scelta di Piano di operare una significativa azione di rinnovamento del tessuto costruito, si invita a porre particolare attenzione **alla qualità della progettazione architettonica** e all'inserimento della progettazione nel tessuto consolidato, che dovrà essere realizzata con grande attenzione, cercando di esprimere una maturità progettuale consapevole ed integrata rispetto ai valori del contesto e alla loro evoluzione nel tempo¹⁰, anche assumendo soluzioni di progettazione integrata, valorizzando il sistema del verde e migliorando il paesaggio urbano, in coerenza con le misure proposte dall'obiettivo ST 1.7 del Sistema Territoriale Metropolitano.

Il Piano adottato, nella tav. C.02 *Carta della Rete ecologica comunale* del PdR, propone una declinazione a scala locale delle **reti ecologiche** regionale e provinciale, integrandole, come previsto dalla DGR VIII/6447 del 16/01/2008 al punto 5.4 del documento *“Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali”*, con l'individuazione di corridoi e connessioni ecologiche, divisi in *Corridoi fluviali* e *Corridoi verdi di*

⁸ Cfr. “Aggiornamento dei criteri della l.r. 12/2005 - Modalità per la pianificazione locale – anno 2023”, approvato con DGR n. XII/1504 del 04/12/2023 (BURL n. 50 S.O. del 13/12/2023), paragrafo “2.3.3 Rigenerazione urbana e territoriale”.

⁹ Cfr. La misura “controllare la tendenza alla desertificazione commerciale” che il PTR associa all'obiettivo tematico TM 3.14.

¹⁰ Cfr. Paragrafo “1.5.7 - Orientamenti per la pianificazione comunale” del Documento di Piano del PTR (pag. 60).

connessione ecologica in ambito urbano, e di criticità per la rete ecologica, corrispondenti sia a criticità prodotte da rilevanti fatti urbani siti a margine del TUC o siti da bonificare, sia da nuove previsioni incidenti sui valori ecosistemici.

Preso atto che il Comune di Arcene propone un set di incentivi finalizzati alla realizzazione di specifici interventi per l'attuazione delle previsioni della rete ecologica¹¹ e condivisa la scelta di procedere con l'individuazione di connessioni ecologiche da costruire anche in ambito urbano, si consiglia di integrare tav. C2 della REC con indicazioni di natura operativa o specifiche priorità di intervento – di fatto dando sviluppo progettuale alle misure proposte nell'art. 32 del PdR – che possano fornire concreto supporto all'Amministrazione Comunale nell'attuare gli obiettivi di REC. Il tutto in coerenza col punto 5.1 della già citata DGR VIII/6447 del 16/01/2008, che assegna alle reti ecologiche comunali il compito di introdurre nel Piano concrete azioni per dare attuazione al progetto di rete ecologica, fornendo soluzioni che ne consentono la realizzazione e dalla precisazione degli strumenti per garantirne la sostenibilità economica.

Rammentando poi che la RER è assunta dal PTR fra le infrastrutture prioritarie e che una rete ecologica deve necessariamente assumere l'obiettivo di offrire un substrato polivalente alla tutela dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile del territorio anche, e forse soprattutto, alla scala vasta, mettendo a sistema elementi e previsioni proposti alla scala locale, si richiamano i contenuti della Scheda n. 92 – *Bassa pianura bergamasca* del Documento *Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali*, in cui ricade Arcene, e le misure previste per l'Elemento di Primo livello e per l'Elemento di Secondo livello della RER, quale necessario riferimento per il completamento degli interventi proposti all'art. 32 delle Norme di Attuazione del PdR. Si vedano in particolare le seguenti indicazioni proposte nella Scheda n. 92:

- ricostruzione della vegetazione forestale ripariale, mantenimento delle siepi ad alta copertura e delle siepi di rovo, interventi volti a conservare le fasce boschive relitte, i prati stabili polifiti;
- creazione di siti idonei per la riproduzione dell'avifauna legata ad ambienti agricoli. È indispensabile una gestione naturalistica della rete idrica minore.

Anche la DGR IX/999 del 15/12/2010, con le misure proposte al paragrafo “4.5 *Realizzazione della Rete Ecologica Regionale, della Rete verde regionale e tutela della biodiversità*”, può fornire un utile riferimento a riguardo. Si vedano in particolare soluzioni volte a:

- prevedere l'impianto di alberi e siepi lungo le strade e/o in corrispondenza di piste ciclabili, con particolare attenzione all'impianto di specie autoctone e caduche in modo da permettere l'ombreggiamento estivo e l'irraggiamento invernale;
- interconnettere aree libere, anche residuali, sia private che pubbliche, all'interno del territorio urbanizzato in modo da valorizzare il sistema del verde anche in ambito urbano.

Si invita poi il Comune a sviluppare più chiaramente la componente operativa del PdS, recependo negli elaborati di Piano le ipotesi di intervento rendicontate nel paragrafo n. 2 “*Le politiche per la città pubblica*” della Relazione del PdS, complete, dove ritenuto opportuno, di opportune indicazioni sulle priorità d'intervento e risorse. Anche nel caso del Piano dei Servizi, infatti, proporre un quadro di riferimento “operativo”, *realisticamente raggiungibile nel quadro delle strategie di sviluppo generale delineate nel Documento di Piano, cercando di definire ove possibile, un ordine di priorità dei servizi necessari alla comunità, in coerenza (ma non solo) con il Programma triennale delle opere pubbliche*¹², non può che considerarsi suo contenuto essenziale, come definito dalla DGR 8138 del 01/10/2008, e in coerenza con il quadro dei provvedimenti regionali vigenti¹³.

In tema di **consumo di suolo** si prende atto di quanto dichiarato nella Relazione del Documento di Piano in merito al raggiungimento delle prescritte soglie di riduzione della superficie urbanizzabile afferente al DdP e i conteggi

¹¹ Cfr. Norme del Piano delle Regole adottato, artt. 6, 31 e 32.

¹² Si veda il Capitolo n. 3 – *Piano dei Servizi* dell’“*Aggiornamento dei Criteri attuativi della l.r. 12/2005 – Modalità per la Pianificazione Comunale - 2023*”.

¹³ Cfr. art. 9, c. 3 della l.r. 12/2005; paragrafo “I contenuti essenziali del Piano dei Servizi” della DGR VIII/8138 del 01/10/2008 e il Capitolo n. 3 – *Piano dei Servizi* dell’“*Aggiornamento dei Criteri attuativi della l.r. 12/2005 – Modalità per la Pianificazione Comunale - 2023*”.

del Bilancio Ecologico del Suolo, e si rimandano le valutazioni in merito al parere di compatibilità di competenza della Provincia di Bergamo, previsto ai sensi dell'art. 5 comma 4 della l.r. 31/2014. Si coglie comunque l'occasione per richiamare l'attenzione sulla definizione di superficie urbanizzabile contenuta nei *"Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo"* del PTR e il computo BES proposto nella Relazione degli interventi di Piano (pag. 19 del Capito n. 3 *"le politiche per la riduzione del consumo di suolo"*), ai fini del corretto computo delle riduzioni di superficie urbanizzabile, con particolare riferimento al sedime della nuova strada di collegamento tra le vie XXV Aprile e G. Leopardi e per l'aver considerato anche superfici ad Ambito di Trasformazione già ricondotte ad agricole ai fini dell'adeguamento al PTCP.

In coerenza con gli indirizzi in materia di politiche per l'abitare sociale e pianificazione locale del Documento di Piano del PTR, il Comune assume scelte localizzative per soddisfare l'insorgente domanda abitativa non riscontrabile dal libero mercato. Si invita però il Comune a meglio chiarire le soluzioni urbanistiche previste nei PA-R2 e PA-R3, ricordando che la definizione *"Edilizia Residenziale Pubblica"* presente nelle NdA del PdR, oggi corrispondente al termine *"Servizi Abitativi Pubblici"* come definiti e disciplinati dalla l.r. 16/2016, e che questi sono erogati unicamente dai comuni, dalle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (Aler) e da operatori accreditati ai sensi dell'art. 4 dalla stessa legge regionale.

Si consiglia, infine, di chiarire meglio in quali ambiti urbanistici è intenzione comunale che non operino gli incentivi di cui alla DGR n. XI/3508 del 05/08/2020, pubblicata sul BURL S.O. n. 34 del 17/08/2020 - e non solo dove operano - così da non creare eventuali dubbi applicativi. Si ricorda, infatti, che le misure introdotte con la stessa DGR, come del resto anche gli incentivi di natura economica introdotti dalla DGR n. XI/3509 del 05/08/2020, pubblicata sul medesimo BURL S.O., sono vigenti, in mancanza di differente indicazione comunale, su tutto il tessuto edilizio esistente, prescindendo dall'eventuale previsione di Ambiti di Rigenerazione individuati dal DdP ai sensi dell'art. 8, c.2 lett. e-quinquies.

Considerazioni in merito alle previsioni costituenti l'obiettivo prioritario di interesse regionale ed alla componente geologica espresse dalla U.O. Difesa del Suolo e Gestione Attività Commissariali (comunicate con nota del 16/02/2024 prot. n. Z1.2024.0005154).

Verifica relativa alla coerenza tra contenuti del Piano adottato e il progetto di realizzazione dell'infrastruttura prioritaria per la difesa del suolo (artt. 20 e 22 della l.r. 12/2005)

Il territorio comunale di Arcene (BG) è interessato dalla previsione di realizzazione di tre aree di laminazione delle piene del torrente Morletta, inserite nel Piano Territoriale Regionale (PTR) come infrastrutture prioritarie per la difesa del suolo. Tali previsioni del PTR hanno come studio di riferimento l'*"Aggiornamento dello Studio di Sottobacino per la mitigazione del rischio idraulico del bacino del Torrente Morletta"*, prodotto nel 2021 dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, del quale è in corso l'aggiornamento, da parte dello stesso Consorzio, per conto di Regione Lombardia. Si confermano, pertanto, le previsioni dello studio del 2021, al momento vigenti e si procederà a variare, ad esito del nuovo aggiornamento, la tabella degli studi di riferimento del PTR. Il PTR associa alle opere previste dallo Studio di Sottobacino suddetto un vincolo conformativo sul territorio.

La documentazione relativa allo strumento adottato contiene, nella *Carta dello stato di fatto e delle previsioni di piano* del Piano dei Servizi, l'indicazione delle infrastrutture prioritarie previste dallo *Studio di Sottobacino per la mitigazione del rischio idraulico del bacino del Torrente Morletta 2012*. Si chiede di indicare il riferimento corretto dell'*Aggiornamento dello Studio di Sottobacino per la mitigazione del rischio idraulico del bacino del Torrente Morletta*, prodotto nel 2021; i perimetri indicati risultano comunque corretti.

Si chiede, inoltre, di rappresentare il perimetro delle infrastrutture prioritarie anche nella tavola C1 - *Carta dei vincoli ambientali paesaggistici e territoriali* del Piano delle Regole.

Le previsioni urbanistiche oggetto del Piano adottato non interferiscono con le aree di laminazione previste.

Verifica relativa alla completezza della componente geologica del PGT ai fini della prevenzione dei rischi nella pianificazione territoriale (artt. 8 comma 1 lettera b, 10 comma 1 lettera d, 13 comma 11 lettera b e 57 della l.r. 12/2005 e relativi criteri attuativi)

Il Piano adottato è supportato da un aggiornamento della componente geologica vigente, redatta nel 2012, che interessa le sole parti di sintesi e proposta (carta dei vincoli, di sintesi, della pericolosità sismica locale, della fattibilità geologica, relazione e norme geologiche di piano).

Dall'esame degli elaborati aggiornati della componente geologica si evidenzia quanto segue:

- è stato condotto l'aggiornamento dell'analisi della pericolosità sismica locale, resosi necessario a seguito della modifica della classificazione sismica del territorio comunale (da zona 4 a zona 3), avvenuta con la d.g.r. 2129/2014;
- nella carta dei vincoli sono state rappresentate le aree allagabili presenti nelle mappe PGRA vigenti - ambito RSP. E' stata inoltre predisposta una tavola a parte (2b) denominata "Studio idrologico idraulico del Torrente Morletta, che riporta le aree allagabili per Tr 20 anni, 50 anni 100 anni e 200 anni come presenti nello *Studio di Sottobacino per la mitigazione del rischio idraulico del bacino del Torrente Morletta* redatto nell'anno 2012 e riportato nell'Allegato 1 alla d.g.r. 2616/2011, così come aggiornato con d.g.r. 8702/2022, tra gli studi di riferimento per l'aggiornamento della componente geologica del PGT. Si chiede, come previsto dai criteri di riferimento per la redazione della componente geologica (d.g.r. 2616/2011 e d.g.r. 6738/2017) di predisporre una carta PAI-PGRA nella quale rappresentare tutte le aree allagabili (vigenti e derivanti dallo studio di sottobacino, già individuate nella Tav. 2a dei Vincoli e nella Tav. 2b "Studio idrologico idraulico del Torrente Morletta") e di rendere coerenti con essa anche le altre carte. Come indicato nei medesimi criteri, nella carta PAI-PGRA occorre delimitare le aree edificate ricadenti nelle aree allagabili per Tr 100 (se presenti) e, su di esse, svolgere la valutazione di dettaglio della pericolosità e del rischio. A tale scopo si evidenzia che l'aggiornamento in corso dello studio da parte del consorzio di bonifica della Media Pianura Bergamasca sopracitato contiene gli elementi (tiranti e velocità) utili allo svolgimento di tale valutazione;
- si fa presente che la componente geologica di supporto al Piano di Governo del Territorio è composta anche dagli elaborati non modificati dalla revisione ora prodotta che si invita a verificare e, se necessario, aggiornare alla prima occasione utile.

Relativamente all'individuazione negli elaborati della componente geologica delle infrastrutture prioritarie per la difesa del suolo, al momento risultano identificate nella carta di sintesi e nella carta di fattibilità: si chiede di inserirle anche nella carta dei vincoli; si chiede inoltre di attribuire la classe 4 di fattibilità a queste aree nella loro totalità (attualmente solo la vasca n. 3 è interamente ricompresa in classe 4, mentre le altre due lo sono solo parzialmente).

Si prende atto della redazione del Documento Semplificato del Rischio Idraulico: si ricorda, che il Comune, essendo inserito in classe A (coeff. $P = 1$) di criticità idraulica (allegato C al Regolamento Regionale n.7/2017 sull'invarianza idraulica), è tenuto a redigere lo Studio di Gestione del Rischio Idraulico e a recepirlo nel proprio strumento urbanistico: si informa, a tal proposito, che l'art. 14 comma 2 della l.r. 20 maggio 2022 n. 9 ha dato facoltà di prorogare tale adempimento al 31/12/2025.

Nella documentazione non è presente la dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà (all. n. 1 alla d.g.r. 26/04/2022, n. 6314), contenente l'asseverazione sulla congruità tra i contenuti dello strumento adottato e i contenuti della componente geologica del PGT e i contenuti della Pianificazione di Bacino sovraordinata (PAI e PGRA). Tale dichiarazione deve includere la compilazione dell'Allegato 2 contenente la descrizione delle aree allagabili del Morletta ed essere correttamente citata nella delibera di approvazione del Piano.

Le previsioni urbanistiche oggetto dello strumento urbanistico in esame non interferiscono con le aree allagabili contenute nel PGRA e in quelle di nuova introduzione (Morletta).

Considerato che la componente geologica contiene proposte di aggiornamento alle mappe PGRA (ambito RSP), si ricorda che, ai fini della prosecuzione dell'iter per l'approvazione, da parte dell'Autorità di bacino distrettuale

del Fiume Po, delle proposte di modifica al PGRA avanzate, occorre seguire la procedura riportata nell'Allegato A alla d.g.r. 26/04/2022 n. XI/6314 (punto 3, caso 1).

In particolare, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni di cui all'art. 13, comma 4 della l.r. 12/2005, dovrà essere trasmessa a Regione, sempre attraverso la piattaforma Multiplan – Applicativo Studi geologici idraulici, una scheda sintetica compilata secondo il modello riportato nell'Allegato 3 della suddetta d.g.r. recante:

- la data di deposito degli atti della variante nella segreteria comunale;
- la data di pubblicazione sul BURL dell'avviso di adozione;
- il numero complessivo di osservazioni pervenute sulla variante con l'indicazione di quelle relative alla componente geologica per la parte relativa alle proposte di aggiornamento all'Elaborato 2 del PAI e/o delle mappe del PGRA (ambito RSCM);
- una valutazione di merito su ciascuna osservazione pervenuta relativa alle proposte di aggiornamento agli elaborati PAI e PGRA, elaborata dal Comune con il supporto del tecnico/i autore/i della componente geologica e delle analisi di dettaglio.

Alla scheda dovranno essere allegate, in versione integrale, le osservazioni pervenute relative alle proposte di aggiornamento agli elaborati PAI e PGRA. La documentazione trasmessa dovrà inoltre includere gli elaborati della componente geologica adeguati alle prescrizioni formulate nel presente parere.

Si rinvia alla d.g.r. 6314/2022 per gli ulteriori dettagli della procedura.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il Comune nella componente geologica del PGT abbia operato in coerenza con i seguenti obiettivi tematici del PTR: **Mitigare il rischio di esondazione** (Obiettivo TM 1.3 – ob. PTR 8, 14, 17) e **Diffendere il suolo e tutelarne dal rischio idrogeologico e sismico** (Obiettivo TM 1.7 – ob. PTR 1, 8, 15) in quanto attua alla scala locale il Piano di assetto idrogeologico (PAI) e il Piano di gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) proponendone aggiornamenti sulla base dello studio di sottobacino del Torrente Morletta che il comune utilizza a supporto della pianificazione, vietando le nuove costruzioni in aree ad alta pericolosità per esondazione ed aggiornando l'analisi della pericolosità sismica locale.

IN CONCLUSIONE.

dal raffronto tra il quadro strategico assunto dal PGT in esame e la programmazione regionale riferita all'obiettivo prioritario d'interesse regionale ***“Opere per la mitigazione del rischio idraulico del bacino del Torrente Morletta”***, emerge tra il PTR e il DdP del PGT una condizione di coerenza subordinata al recepimento delle indicazioni e prescrizioni contenute nel presente parere.

In merito alla corrispondenza delle azioni e delle misure previste dal PGT rispetto al quadro di riferimento generale costituito dal PTR, sono stati qui richiamati alcuni importanti orientamenti e indirizzi, ed evidenziati gli aspetti da approfondire o da perfezionare per rendere il PGT maggiormente coerente con il Piano regionale, nonché con la normativa regionale di riferimento, con particolare riferimento all'adeguamento del PGT al PTR integrato ai sensi della l.r. 31/14 e agli adempimenti connessi.

Si ricorda che per gli effetti dell'art. 13, comma 7, della l.r. 12/2005 il Consiglio Comunale, in sede di approvazione, deve provvedere all'adeguamento del Documento di Piano adottato recependo le prescrizioni afferenti all'obiettivo prioritario sopracitato e assumendo le definitive determinazioni in relazione alle considerazioni di carattere orientativo espresse nel presente parere.

Milano, 26/02/2024

Il Dirigente
Stefano Buratti

Il funzionario
Samuele Bagarella